

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2021, n. 19-3134

**Emergenza epidemiologica da Covid-19: ulteriori provvedimenti in materia di tributi regionali per il settore caccia. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2020, n. 1-1153, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2021, n. 1-2781.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Richiamato il combinato disposto di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed all'articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, a norma del quale la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

richiamato il punto 1 bis del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2020, n. 1.1153, introdotto con la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2021, n. 1-2781, che dispone l'ammissione al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che provvedano, purché entro il termine del 30 aprile 2021, al pagamento tardivo della tassa sulle concessioni regionali e della relativa soprattassa di cui al numero d'ordine 16 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), il cui pagamento è dovuto nel termine del 31 gennaio 2021, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in atto dallo scorso anno 2020, ha determinato la periodica adozione, da parte delle competenti autorità nazionali e regionali, di misure eccezionali, di volta in volta più o meno restrittive in relazione all'andamento della curva di frequenza, intese a contenere il contagio, con conseguente ricorrente obbligo di sospensione e chiusura temporanea di numerose attività produttive e commerciali e limitazione degli spostamenti ai casi di effettiva e dimostrata necessità;

considerato che le sopra ricordate misure restrittive hanno determinato ripercussioni di carattere economico particolarmente gravi in danno delle attività di cui alla predetta deliberazione, e che tali ripercussioni non sono prevedibilmente destinate a cessare prima dell'inizio della prossima stagione autunnale;

ritenuto pertanto doversi protrarre il termine di pagamento stabilito dal punto 1 bis del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 1-1153/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

dato atto che, stante la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento, è stata data adeguata informazione alla commissione consiliare competente;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione

della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

1) di modificare il punto 1 bis del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2020, n. 1.1153, introdotto con la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2021, n. 1-2781, che dispone l'ammissione al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che provvedano, purché entro il termine del 30 aprile 2021, al pagamento tardivo della tassa sulle concessioni regionali e della relativa soprattassa di cui al numero d'ordine 16 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), il cui pagamento è dovuto nel termine del 31 gennaio 2021, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato sostituendo alle parole "30 aprile 2021" le parole "30 settembre 2021";

2) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1 non hanno rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, che resta quello obbligato con riferimento alla scadenza ordinaria;

3) di dare adeguata informazione circa l'adozione del presente provvedimento mediante la sua pubblicazione, anche per estratto, sul sito internet della Regione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)